

quale svolgeràà anche il seguente ordine del giorno:

« La Camera fa voti che nella modifica di alcuni istituti del Codice civile, s'introduca la causa di nullità del matrimonio per vizio di consenso e, per conseguenza, l'azione di nullità promossa da quello degli sposi il cui consenso fu viziato ».

MARTIRE. Onorevoli colleghi! il suballegato *B* alla relazione per la riforma del Codice presentato dall'onorevole Ferri mi pare che non meriti la licenza un po' alla spagnuola che qualche collega del gruppo socialista gli ha inflitto. È il caso di dire, al solito, che spesso dagli amici è necessario aspettarsi tutto!

L'onorevole Riboldi senz'altro ha accusato l'onorevole Ferri di voler introdurre il divorzio di contrabbando, e contro questa accusa forse potrà sembrare strano che sorga proprio, non dirò una difesa, ma una rettifica da questi banchi.

Il suballegato *B* infatti non parla solamente di casi di annullamento, ma parla anche nella prima parte, che forse è la più sottile e riflette uno dei problemi più squisiti della nostra legislazione, di casi di nullità. Ed è superfluo qui distinguere nettamente l'una nozione dall'altra, cioè la nozione della nullità — che si verifica per fatti verificatisi prima delle nozze — da quella dell'annullamento che si verifica per fatti verificatisi dopo le nozze.

E per ciò che riguarda questa prima parte delle osservazioni dell'onorevole Ferri io credo che il suo rilievo abbia un fondamento non solo nella dottrina e nella pratica della nostra giurisprudenza, ma anche un fondamento nella tradizione stessa giuridica che ha dato luogo alla formulazione del nostro Codice civile.

Infatti la osservazione che il Codice civile non abbia voci sufficienti per poter trovare per lo meno di fatto delle analogie con la casistica del diritto canonico in tema di nullità di matrimonio, è una osservazione fatta da un giurista non dirò più grande ma almeno infinitamente più ortodosso, dell'onorevole Ferri, e cioè da Pasquale Stanislao Mancini, il quale ebbe a riconoscere lealmente che il nostro Codice nella formulazione dell'articolo 105 presenta indubbiamente talune insufficienze e le presentava soprattutto in analogia ad una delle più antiche sperimentate giurisprudenze, cioè alla giurisprudenza canonica.

Perciò il problema, in qualche modo si è già presentato alla coscienza dei nostri più illuminati legislatori, per quanto nella formulazione del Codice civile si ebbe a ritenere opportuno, per motivi altissimi che io condivido pienamente, di dare una nozione molto ristretta dell'articolo 105 circa i casi di nullità di matrimonio. Tanto ristretta, però, questa nozione, che con la esperienza semisecolare, da 60 anni in qua, si è dimostrato che l'articolo 105 contiene nozioni assolutamente insufficienti.

Senza riferirmi a una teoria generale del consenso, e tanto meno ad una teoria generale dei contratti, che non si può del tutto applicare al contratto singolarissimo, solenne, del matrimonio, è evidente che le semplici due nozioni di libertà e di errore di persona, che sono affermate nell'articolo 105, non possono comprendere la varietà e la ricchezza dei casi che si presentano, nella realtà della vita, originati dal vizio di consenso e che sono contemplati acutamente dal diritto e dalla giurisprudenza canonica.

Difatti il consenso non può essere solamente viziato dalla mancanza di libertà o dall'errore di persona, ma tanto circa la cognizione, quanto circa la volizione, il consenso può essere viziato in altri numerosi casi — l'ignoranza, il dolo, la mancata verifica di condizioni espresse, ecc. — che qui sarebbe troppo lungo illustrare, ma che si presuppongono del resto, tenendo conto dei criteri generali di una integrale dottrina del consenso.

Ed è per questo che sembrerebbe opportuna, con la massima prudenza (oserei dire, da parte mia, modesto, e... ancor giovane studioso, con tutta la trepidazione possibile), presentare ai competenti il quesito delicato della opportunità e della convenienza di dare all'articolo 105 una formulazione più larga.

L'esperienza di sessanta anni di giurisprudenza italiana, dimostra che la magistratura nostra è stata costretta a dare un'ampiezza al concetto di errore di persona, che non corrisponde evidentemente — si è tanto parlato di coscienza romana e romanistica — al concetto romano dell'errore di persona, che tende a conchiudersi e a circoscriversi nella nozione di identità personale.

E così è avvenuto che una serie piuttosto ricca di casi, nei quali la nullità di matrimonio si presenta come una esigenza morale e una esigenza giuridica — basterebbe ricordare il caso dell'ignoranza assoluta, del matrimonio di un sacerdote cat-